



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

Lecce

(Codice Fiscale 80018710758)

e

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

Sede Coordinata di Bari

(Codice Fiscale 93310920728)

ACCORDO PER DISCIPLINARE

L'ATTIVITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA E DI COMMITTENZA AUSILIARIE

(art. 37 e 38 del DLgs 50/2016)

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, in avanti Avvocatura, nella persona dell'Avvocato Distrettuale Avv. Fernando Musio, ed il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Sede Coordinata di Bari, in avanti Provveditorato, nella persona del Provveditore Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico, nel seguito Parti,

Premesso

- A) Che l'Avvocatura al fine di dotarsi di uno strumento convenzionale che consenta di assicurare una maggiore professionalità e quindi una azione amministrativa efficace e qualificata per la predisposizione di gare e prestazioni tecniche quali quelle relative ai diversi livelli di progettazione e di direzione dei lavori, intende avvalersi del Provveditorato, giusta nota prot. n. 37471 dell'11/07/2016, ai sensi degli artt. 37 e 38 del DLgs 50/2016 quale Centrale di committenza;
- B) Che il presente documento costituisce Accordo regolante i rapporti tra l'Avvocatura ed il Provveditorato per lo svolgimento delle funzioni di Centrale di committenza e di committenza ausiliarie, sensi ai sensi dell'art. 37 e 38 del DLgs 50/2016;
- C) Che, per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applica il contenuto del DLgs 50/2016;

Tutto ciò premesso

L'anno duemilasedici il giorno 04 del mese di ottobre tra l'Avv. Fernando Musio in qualità di Avvocato Distrettuale, per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ed il Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico nella sua qualità di Provveditore, per il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Documentazione del Disciplinare e della Convenzione

Le premesse del presente Accordo formano parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo.

Art. 2

Descrizione delle funzioni e durata

Per l'esecuzione dei lavori di cui alla premessa, l'Avvocatura attribuisce al Provveditorato l'espletamento delle seguenti funzioni:

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo di tutte le opere da eseguirsi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi del DLgs 18 aprile 2016, n. 50;
2. Attività tecnico-amministrativa connessa alla conduzione dell'intero intervento;
3. Nomina del responsabile del procedimento;
4. Acquisizione di tutti i pareri occorrenti;
5. Esame del progetto da parte degli organi tecnici dell'Istituto;
6. Verifica e validazione del progetto nelle diverse fasi di livello progettuale;
7. Esperimento della gara secondo le vigenti norme in materia di appalti pubblici;
8. Aggiudicazione dei lavori;
9. Affidamento dei lavori mediante contratto di appalto;
10. Direzione dei lavori;
11. Redazione degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) e dei Certificati di pagamento;
12. Collaudo dei lavori e verifica di conformità per i servizi e per le forniture anche a mezzo di regolare esecuzione, nonché eventuale Collaudo statico;
13. Supporto tecnico-amministrativo in caso di contenzioso fornendo il rapporto informativo a fini difensivi all'Avvocatura entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, salvo diverse esigenze di carattere processuale.

Per le suddette procedure si fa riferimento al DLgs 50/2016, nonché agli aggiornamenti di pertinenza.

L'Avvocatura si impegna a formalizzare il proprio quadro delle esigenze degli interventi sull'immobile in uso per i propri fini istituzionali.

La convenzione ha la durata di tre anni e si intenderà tacitamente rinnovata in mancanza di disdetta da comunicarsi a mezzo PEC sei mesi prima della scadenza.

Alla scadenza della convenzione verrà in ogni caso assicurata la conclusione delle fasi dalla progettazione fino al collaudo di tutti gli interventi richiesti.

Art. 3

Attività di esecuzione dei lavori

Per l'attuazione di quanto indicato al precedente art. 2 del presente documento l'Avvocatura, rimette al Provveditorato l'esecuzione delle attività indicate facendo ricorso alle risorse umane interne ovvero ricorrendo a professionalità esterne nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, solo dopo l'infruttuoso esperimento di appositi interpellati.

In tutti i casi previsti nella presente convenzione di ricorso a professionalità esterne e comunque per ogni attività che comporti oneri aggiuntivi, è necessario il preventivo assenso dell'Avvocatura.

Art. 4

Esami e pareri

La progettazione delle opere di cui trattasi e le eventuali perizie di variante che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altra questione di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza, saranno assoggettate, previa istruttoria del Responsabile del Procedimento all'esame dei competenti organi tecnici del Provveditorato secondo le vigenti disposizioni.

Il Provveditorato procederà alla formale approvazione degli atti progettuali e di eventuali perizie perizia di variante con successiva trasmissione all'Avvocatura che procederà ad acquisire eventuali pareri di competenza degli organi centrali dell'Avvocatura.

Art. 5

Svolgimento delle funzioni

Per la migliore esplicitazione delle disposizioni che precedono si conviene che il Provveditorato, in veste di Centrale di committenza e di committenza ausiliarie e in rappresentanza dell'Avvocatura, con riferimento agli interventi oggetto del presente documento e nel rispetto della normativa vigente, svolgerà le attività di cui al precedente art. 2 inclusi gli adempimenti nei riguardi dell'ANAC, anche ricorrendo a professionalità esterne nei casi previsti dalle vigenti disposizioni.

Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste del DLgs 81/2008 e s.m. ed i.

All'approvazione del contratto di appalto dei lavori e all'impegno dei fondi provvederà l'Avvocatura che parimenti provvederà all'approvazione degli eventuali atti aggiuntivi e della contabilità finale. I fondi saranno impegnati dall'Avvocatura, corrispondentemente a tutte le voci del quadro economico del progetto approvato dal Provveditorato inclusi gli oneri di cui al successivo art.

8. Il contratto e l'eventuale atto aggiuntivo diverrà efficace una volta conseguito il visto da parte degli organi di controllo nei casi previsti secondo l'ordinamento vigente.

Al fine di non pregiudicare la funzionalità delle opere da realizzare, qualora dovesse essere necessario redigere perizie suppletive e/o di variante, tali atti saranno approvati dal Provveditorato, sentita la Avvocatura in sede di esame della perizia di variante da parte del Comitato Tecnico Amministrativo. L'Avvocatura si impegna a provvedere alla copertura finanziaria e dei maggiori oneri eventualmente conseguenti.

Art. 6

Accoglimento delle funzioni

Il Provveditorato accetta di svolgere gli incarichi derivanti dal presente documento e, per lo svolgimento delle funzioni dagli stessi conseguenti, ed ai soli fini del presente atto, saranno istituiti presso il Provveditorato idonei gruppi di lavoro.

Art. 7

Collaudazione delle opere

Il collaudo dei lavori e la verifica di conformità per i servizi e per le forniture sarà curata dal Provveditorato a mezzo di emissione dei relativi certificati ovvero a mezzo di certificati di regolare esecuzione nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, anche ricorrendo a professionalità esterne, solo dopo l'infruttuoso esperimento di apposito interpellato e previo nulla osta dell'Avvocatura.

Art. 8

Oneri spese

Lo svolgimento delle competenze esercitate dal Provveditorato derivanti dal presente atto è a titolo oneroso per l'Avvocatura, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e s.m. ed i., e le relative spese risultano definite entro i ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute, con imputazione al finanziamento disponibile per la realizzazione dell'intervento in apposite voci del quadro economico del relativo intervento.

Per quanto precede, le Parti convengono che le spese di carattere strumentale (quali consumi per utenze, spese di pulizia, carburante, noleggi, missioni, straordinari al personale non dirigenziale del Provveditorato, cancelleria, strumenti, hardware e software, eliografia, ecc.) da rimborsare al Provveditorato per l'espletamento dell'attività affidata con il presente Accordo sono quantificate, nella misura forfettaria non soggetta a rendicontazione, pari al 2% dell'importo a base di gara dei lavori, servizi e forniture.

Inoltre, saranno riconosciuti gli incentivi di cui all'art. 113, commi 2, 3 e 4, del DLgs 50/2016, secondo il regolamento vigente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre al riconoscimento delle spese tecniche per prestazioni professionali affidate all'esterno del Provveditorato. Le spese per la verifica del progetto secondo le modalità stabilite nel regolamento

tecnico vigente presso l'Unità Verifica Progetti presso il Provveditorato sono parimenti incluse nell'ambito della predetta percentuale forfettaria del 2%.

Sono esclusi gli oneri derivanti dall'acquisizione di eventuali pareri da rilasciarsi da parte del Consiglio superiore dei LL.PP. nonché quelli da rilasciarsi da parte di altri enti ed amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali previsti dalle norme vigenti ed applicabili al progetto oggetto di verifica.

Art. 9

Pagamenti

L'Avvocatura, per il tramite dei propri Uffici, assicurerà il pagamento di tutti i titoli emessi a fronte delle prestazioni rese per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo e, in particolare, provvederà al pagamento di acconti, anticipazioni, S.A.L. (stati di avanzamento lavori) ed eventuali ulteriori somme di saldi in favore delle imprese appaltatrici, al pagamento di eventuali prestazioni rese da professionisti esterni, al pagamento di oneri per acquisire i pareri di cui all'art. 8 comma 4, nonché i premi per polizze assicurative a favore dei dipendenti incaricati della progettazione ai sensi dell'art. 24, comma 4 del DLgs 50/2016 e degli oneri connessi con la gara (contributo ANAC per la gara determinato secondo la normativa vigente, nonché le spese di pubblicità ante e post gara). Le fatture saranno intestate all'Avvocatura, salvo quelle inerenti le spese di funzionamento che saranno intestate al Provveditorato. Sarà cura del Provveditorato trasmettere la documentazione necessaria a supporto dei pagamenti da effettuare a cura dell'Avvocatura.

L'erogazione delle somme di cui all'art. 8 commi 2 e 3 del presente Accordo dovrà avvenire mediante l'accredito sul conto di contabilità speciale infruttifero presso la Tesoreria Provinciale di Bari della Banca D'Italia n. 1214, intestato al Provveditorato con codice IBAN IT64Y0100003245430200001214, previa formale richiesta di acconti nel corso di esecuzione della prestazione da parte del Provveditorato riportante l'importo da accreditare. Il saldo dovuto sarà accreditato entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 10

Disposizioni di riferimento

Per l'esecuzione delle opere di cui trattasi si applicano le disposizioni di natura legislativa e regolamentare in materia di lavori pubblici di competenza statale, nonché le successive modifiche ed integrazioni che, successivamente alla data di stipula del presente atto, potranno essere vigenti.

Art. 11

Il presente atto trattandosi di scrittura privata sarà registrato solo in caso d'uso. In tale circostanza le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'Avvocatura e rientrano fra gli oneri del quadro economico degli interventi affidati al Provveditorato.

Art. 12

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Avvocatura affinché possa interessare gli organi competenti per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime. Si applicano le disposizioni di cui agli art. 205, 206 e 208 del DLgs 50/2016.

In caso di contenzioso correlato all'esecuzione degli interventi oggetti del presente atto di qualsiasi natura e con soggetti terzi, l'Avvocatura è l'unico soggetto processuale responsabile per ogni ordine e grado legittimato a costituirsi in giudizio in quanto il Provveditorato agisce in nome e per conto della suindicata Avvocatura.

A tale riguardo tutte le spese ed oneri derivanti da condanne in giudizio di qualsiasi ordine e grado sono a carico dell'Avvocatura che manleva espressamente, dal punto di vista processuale, il Provveditorato in caso di soccombenza giudiziale.

L.C.S.

Bari, lì 04 ottobre 2016

Il Rappresentante dell'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Lecce

L'AVVOCATO DISTRETTUALE

Avv. Fernando Musio

Il Rappresentante del Provveditorato Interregionale
alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la
Puglia e la Basilicata
Sede Coordinata di Bari

IL PROVVEDITORE

Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico